

5) APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PEF DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2021, VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Do lettura della relazione e della proposta.

Premesso che a seguito della istituzione della imposta unica Comunale IUC, ai sensi dell'Art. 1 comma 639 della Legge 147 del 2013, cosiddetta Legge di stabilità per il 2014;

L'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito nell'ambito della IUC la tassa sui rifiuti;

L'Art. 1 comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla tassa sui rifiuti che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento di esercizio relativo al servizio, ricomprendo anche i costi di cui all'Art. 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003 n° 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

La Legge 27 dicembre 2017 n° 205 Art. 1 comma 527 ha attribuito l'autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente ARERA funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati da esercitarsi con i medesimi poteri e nel quadro dei principi delle finalità e delle attribuzioni anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla Legge istitutiva dell'Autorità stessa e già esercitato negli altri settori di competenza;

Tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano tra le altre la predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi, che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitoli, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio chi inquina paga;

Ai sensi dell'Art. 1 comma 527 lettera f) della Legge 27/12/2017 n° 205 e la diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio delle utenze e la tutela dei diritti degli utenti, ai sensi dell'Art. 1 comma 527 lettera c) della Legge 27/12/2017 n° 205, anche tramite le valutazioni di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori singoli e associati;

Richiamate le deliberazioni dell'ARERA n° 442 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018 e 2021, approvando il metodo tariffario con il servizio integrato gestione dei rifiuti;

N° 444/2019 del 31/10/2019 riguardante le disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

N° 57 del 2 marzo 2020 contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

N° 158/2020 del 5 maggio 2020 che prevede misure di tutela per le utenze non domestiche soggette a sospensione dell'attività per emergenza Covid-19;

N° 238/2020 del 23 giugno 2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati per il periodo 2020/2021, tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

N° 493/2020 del 24/11/2020, con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF per l'anno 2021;

Dato atto che la su citata deliberazione ARERA n° 443 del 2019 in merito alla procedura di approvazione del piano prevede all'Art. 6 che sulla base della normativa vigente il gestore predispose annualmente il piano economico finanziario secondo quanto previsto da MTR e lo trasmette all'Ente territorialmente competente;

Il piano economico finanziario è corredato dalla redazione degli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di Legge;

Una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

Atteso che lo stesso Art. 6 relativamente alla procedura di validazione specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del piano economico

finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto a un gestore con le seguenti fasi;

Sulla base della normativa vigente l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario, corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione in coerenza con gli obiettivi di (inc.);

L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6 1 e 6 2, e in caso di esito positivo conseguentemente approva;

Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente si applicano quali prezzi massimi del servizio quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

Preso atto che l'Ente territorialmente competente è definito dall'ARERA nell'allegato A alla citata deliberazione come l'Ente di Governo dell'ambito, laddove (inc.) operativo o in caso contrario la Regione o la Provincia autonoma o altri Enti competenti secondo la normativa vigente;

Dato atto che nel caso del Comune di Giugliano in Campania l'Ente di governo dell'Ambito è (inc.), istituito ai sensi dell'Art. 3 bis del Decreto Legge 13 agosto 2011 n° 138 è l'ambito territoriale ottimale Napoli 2 per il servizio della gestione integrata dei rifiuti urbani;

Visto l'Art. 1 comma 683 della Legge 147 del 2013, il quale prevede il Consiglio Comunale deve approvare entro il termine fissato da norme Statali per l'approvazione del bilancio di previsione le tariffe TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso approvato dal Consiglio Comunale o da altra Autorità competente a norma delle Leggi vigenti in materia;

Visto l'Art. 30 del Decreto Legge 22 marzo 2021 n° 41 che testualmente recita:

Limitatamente all'anno 2021 in deroga all'Art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n° 296 e all'Art. 53 comma 16 della Legge 23 dicembre 2000 n° 388 i Comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti entro il 30 giugno 2021;

Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati;

In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile;

Visto l'Art. 2 del Decreto Legge 30 giugno 2021 n° 99, che testualmente recita:

All'Art. 30 comma 5 primo periodo del Decreto Legge 22 marzo 2021 n° 41, convertito con modificazione della Legge n° 21 maggio 2021, n° 69, le parole 30 giugno 2021 sono sostituite dalle seguenti 31 luglio 2021;

Sono valide a tutti gli effetti di Legge le deliberazioni adottate dopo il 30 giugno 2021 e fino all'entrata in vigore della presente disposizione;

Richiamato l'Art. 1 comma 653 della Legge 147/2013 come modificato dall'Art. 1 comma 27 lettera b) della Legge 208/2015, il quale prevede a partire dal 2018 nella determinazione dei costi di cui al comma 654 il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;

Visto lo schema del piano economico finanziario PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 443/2019 tra i soggetti gestori ATI Tecno Service S.r.l., Raccolgo S.r.l., acquisito agli atti con protocollo n° 24/896 del 4 marzo 2021, integrato con i costi Comunali ed inviato al competente Ente di governo dell'Ambito con nota protocollo n° 78816 del 20 luglio 2021 ed in corso di validazione;

Dato atto che nella relazione illustrativa al piano finanziario sono stati indicati i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa all'Ente territorialmente competente;

Ritenuto per quanto sopra di approvare il piano finanziario e i relativi allegati;

Di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, così come previsto dall'Art. 6 della deliberazione ARERA n° 443/2019. Ravvisata pertanto la necessità di provvedere all'approvazione formale del suddetto piano che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti;

Atteso, pertanto, che sulla base del suddetto PEF risulta che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2021 è pari ad euro 32

milioni 025.722 lordo, di cui 31 milioni 597.615 netto e che nell'ipotesi della validazione da parte dell'Ente d'Ambito, così come richiesto, l'ammontare dei costi imputabile alla quota fissa della tariffa sarà pari a 5 milioni 733.203 e 15, mentre l'ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa sarà pari ad euro 25 milioni 844.408,61;

Richiamata la delibera Commissariale con i poteri di Consiglio Comunale n° 32 del 18 agosto 2020, con la quale il Comune di Giugliano in Campania ha optato all'applicazione dell'Art. 107 comma 5 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n° 18, confermando per l'anno 2020 le tariffe TARI 2019;

Dato atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 è stato determinato tenendo conto del conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione in tre anni negli anni finanziari a partire dall'anno 2021;

Rilevato che il Comune dovrà coprire integralmente il costo complessivo di gestione del servizio pari a 32 milioni 025.722 secondo il metodo approvato con deliberazione n° 443/2019 del 31 ottobre 2019 e dell'autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente;

Preso atto di quanto sopra riportato, il PEF finale 2021 da validare dall'Ente territorialmente competente è pari ad euro 32 milioni 025.722 lordo IVA compresa;

Dato atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 è stato determinato tenendo conto a valle del conguaglio della differenza tra costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizioni in tre anni nei piani finanziari a partire dall'anno 2021 della quota annua di euro 596.213,67;

Ritenuto che la copertura della suddetta somma possa essere effettuato utilizzando parte dell'avanzo vincolato anno 2020, derivante dal fondo 2020;

A tale scopo risulta necessario variare il bilancio 2021/2023 come da allegato;

Di prevedendo maggiori costi di servizio N.U. anno 2020 titolo più 596.213,67;

Maggiori entrate per applicazione avanzo vincolato più 596.213,67;

Che la copertura del PEF 2021 pari ad euro 32 milioni 025.722 viene dettagliato;

Contributo CONAI 350.000;

Contributo MIUR 78.107;

Fondo funzioni fondamentali anno 2020 avanzo un milione 653.321,32 vincolato, al netto quota di euro 596.213,67 da destinare a copertura prima rata anno 2020;

Fondo (inc.) fondamentali anno 2021 un milione 109.581;

Gettito TARI anno 2021 28 milioni 834.712,67;

Totale 32 milioni 025.722;

Che per assicurare la copertura del PEF TARI 2021 è necessario variare il bilancio di previsione 2021 annualità 2021, come da allegato D, prevedendo applicazione avanzo vincolato euro 2 milioni 249.534,99;

Maggiori entrate correnti capitolo euro 428.107;

Maggiori trasferimenti correnti dello Stato un milione 109.581;

Minori entrate tributarie meno un milione 32 mila... 371;

Saldo maggiori minori entrate correnti più 2 milioni 754.851,15;

Maggiori spesi correnti servizio N.U. più 2 milioni 754.851,15;

Il Sindaco vista la relazione istruttoria;

Ritenuta la stessa meritevole di accoglimento;

Ritenuto, pertanto, di dovere procedere alla validazione e approvazione del piano economico finanziario TARI 2021;

Considerato che la proposta è stata trasmessa al Collegio dei Revisori per il parere sulla variazione di bilancio;

Si ritiene, pertanto, di dover procedere all'approvazione del piano economico finanziario TARI 2021;

Propone al Consiglio Comunale di deliberare per tutto quanto in narrativa espresso, che va inteso qui formalmente ed integralmente richiamato e trascritto, di approvare il piano economico finanziario PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 e relativi allegati A, B, C, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di dare atto che il suddetto PEF è stato redatto in conformità con quanto stabilito nelle deliberazioni dell'ARERA in materia;

Di dare atto che nel caso in cui la validazione dell'ATO dovesse prevedere dati economici finanziari diversi da quelli indicati in premessa si procederà ad adottare gli atti consequenziali;

Di approvare la variazione di bilancio secondo l'allegato D che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134 comma 4 del D.Lgs. n° 267/2000, attesa l'urgenza di provvedere.

Se ci accomodiamo. È aperta la discussione. Prego, Sindaco.

SINDACO – Allora, prima una comunicazione. In data 28 luglio è pervenuta a questo Ente l'approvazione del PEF da parte... E la validazione da parte dell'ATO 2, con determinazione n° 56 del 28 luglio, quindi anche l'ATO 2 ha validato il PEF 2021 del Comune di Giugliano. Il Presidente nella lettura ha detto che siamo in attesa, che nel momento in cui abbiamo stilato l'atto il Direttore generale ancora non aveva espresso la determinazione, che è arrivata il 28 luglio, e il 28 luglio prontamente il Dirigente Sabini ha dato informazione agli organi Comunali, il Sindaco, il Segretario Generale e al Presidente del Consiglio. Quindi tecnicamente questi atti verranno integrati dalla Segreteria per completezza informativa, okay? Quindi la validazione da parte dell'ATO 2 è pervenuta e verrà integrata in delibera. Questa è una prima informazione. Voglio fare una breve illustrazione, anche di carattere normativa che regola... Più che altro fare un discorso che riguarda sia il punto 5 che il punto 6 che sono strettamente correlati. L'Art. 1 comma 5 della Legge 205 del 2017 ha attribuito all'ARERA tra l'altro le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi, che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio chi inquina paga. La deliberazione dell'ARERA, la 443 del 31 ottobre 2019 ha definito quelli che sono i criteri, riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento integrato dei rifiuti per il periodo 2018/2021. L'Art. 6 della su menzionata delibera ARERA disciplina quella che è l'approvazione, la procedura di approvazione del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e prevede il piano che deve essere validato, da chi? Dall'Ente territorialmente competente, appunto l'ATO 2, ed è stato ovviamente validato come vi ho citato poc'anzi. In base al nuovo metodo di calcolo dell'ARERA il PEF dal 2020 tiene conto di che cosa? Del cosiddetto limite alla crescita, nel senso che, secondo cui le entrate tariffarie non possono aumentare, crescere oltre un limite di variazione annuale rispetto a quelli che sono gli esercizi

precedenti. Salvo che venga attuato una procedura particolare, il Comune ne dia motivata comunicazione. Il PEF in linea generale viene determinato sui dati del consuntivo del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento. Appunto il 2019 costituisce che cosa? Costituisce la base di riferimento del PEF 2021. Nel bilancio di previsione vengono stanziati le risorse necessarie per coprire le spese che si prevede saranno sostenute, oltre all'FCDE, il fondo crediti di dubbia esigibilità. Sul fronte delle entrate l'MTR, il metodo tariffario stabilisce l'entrata da dare sulla base del PEF, a cui è applicato il limite appunto della crescita. Tra le novità più rilevanti che nel prossimo futuro potranno avere importanti riflessi sull'organizzazione del servizio, è la possibilità prevista delle utenze non domestiche che possono conferire al di fuori – questa è una novità normativa – Al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Questa è una novità notevole. L'organizzazione del servizio e riflessi sulle tariffe si potranno misurare a partire dal 2022. Gli effetti saranno valutabili a regime nel 2023, ovviamente pandemia permettendo. Per il 2021 gli incrementi tariffari sono stati assorbiti grazie a che cosa? A quelli che sono gli interventi dello Stato. Tra gli interventi tariffari va evidenziato il conguaglio PEF 2020, ovvero il maggiore importo scaturevole dall'approvazione del PEF 2020 rispetto alla tariffa provvisoria approvata dal Commissario straordinario ad agosto 2020 che ha confermato le tariffe 2019. Questa è una facoltà che è stata riconosciuta dall'Art. 107 del cosiddetto Decreto Cura Italia. Già dal 2022, salvo ulteriori sostegni centrali da parte del Governo Nazionale, vi è un rischio di incrementi tariffari. Ora vi do un po' i dati relativi al PEF 2021 e quelle che sono le conseguenti tariffe. Il PEF 2021 approvato dall'ATO con deliberazione n° 56 del 28 luglio 2021 prevede i seguenti dati macro. Totali costi effettivi preventivati per il 2021 32 milioni di euro circa, contributi da dedurre dal costo complessivo 428.000 euro. La tariffa richiesta approvata dall'ATO euro 31 milioni 597.615 (inc.) a 1 a 3 conguaglio PEF 2020 come sopra ho specificato, da aggiungere alla tariffa, cioè 596.000 euro. In più si considera la determinazione effettiva della lista di carico per il 2020 ha sviluppato un importo inferiore a quello ipotizzato con la conferma delle tariffe del 2019. Un ulteriore elemento informativo che può essere d'ausilio all'Aula è il maggior peso che viene dato alla parte variabile della tariffa rispetto alla parte fissa, per effetto di modifiche che sono di carattere normativa nella classificazione dei costi per il 2021. Allora, la parte fissa è 5 milioni 733.203, pari al 18%. La parte variabile invece è l'81% , oltre 25 milioni di euro. Invece nel 2019 la percentuale è la seguente. Parte fissa 43%, parte variabile 56 e 98%. In questo quadro diciamo di criticità si innestano alcuni elementi positivi che vorrei evidenziare all'Aula. I fondi ricevuti per il 2020, utilizzabili per il 2021 come

stiamo facendo. Il fondo 2021 dello Stato per contrastare quelli che sono gli effetti negativi dell'emergenza socio economica da Covid-2019. Di tali fondi 596.000 euro e 213 saranno utilizzati per neutralizzare la prima quota di conguaglio. Oltre 700.000 euro sono stanziati e saranno utilizzate per concedere deduzioni alle utenze domestiche, okay? Perché nel bilancio già annualmente prevediamo delle misure a sostegno delle categorie più deboli. In questo caso abbiamo previsto altri 700.000 euro delle somme aggiuntive per concedere riduzione a quelle che sono le utenze domestiche. Si tratta di ulteriori somme stabilite rispetto a quelle previste annualmente, ovviamente sulla parte variabile, in particolar modo a quelle che hanno subito aumento rispetto alla tariffa 2019/2020, in modo da sterilizzare l'incremento che hanno subito. Poi oltre 2 milioni di euro saranno stanziati e saranno utilizzate per le utenze non domestiche, no? Questo è un dato importante. 2 milioni di euro saranno destinate alle utenze non domestiche, quindi alle attività commerciali, e cosa verranno predilette? Ovviamente predilette le attività che hanno subito maggiormente gli effetti da Covid. Ovviamente è un'attività che è sempre stata aperta non avrà quindi sgravi, non avrà benefici da questi 2 milioni di euro. Ovviamente l'attività che in base ai Codici... in base alla normativa di concerto con il Dirigente area economico finanziaria, la posizione organizzativa, stiamo valutando ovviamente in base a quelle che sono le normative prestabilite. I primi importanti effetti, relazione, questa è importante da chiarire all'Aula, relazione di contrasto dell'evasione e dell'elusione, ha portato che cosa? A recuperare oltre 352.000 metri quadri tassabili. 148.000 per infedele dichiarazione e 200.000 per omessa dichiarazione. Cioè, qualora 200.000 metri quadri chi non ha mai dichiarato, 148.000 metri quadri chi ha dichiarato metri inferiori rispetto a quelli effettivi della propria abitazione e/o della propria attività. E questo cosa comporta? Che questi metraggi in più saranno inseriti già nelle tariffe del 2021. Ovviamente chi aveva dichiarato una casa di 80 metri, invece ha una casa di 200 metri nel 2021 paga in più, ma questo pagamento è correlato all'incremento dell'evasione dell'accertamento dei metri quadri e non a incremento ovviamente della tariffa. Inoltre sono stati recuperati i ritardi accumulati l'anno scorso anche per effetto del pensionamento dell'unico dipendente che si occupava appunto di dare attività, circa l'inserimento di nuove attività commerciali, come anche dalle cessazioni delle stesse. Lo spostamento notevole della parte variabile rispetto alla parte fissa che cosa ha comportato? Ha comportato come conseguenza inevitabile la penalizzazione parzialmente di quelle che sono le utenze domestiche con più componenti, okay? Questo è un dato oggettivo, perché la parte variabile va a variare il numero dei componenti. Per mitigare il più possibile tali effetti si possono adottare le riduzioni dei trasferimenti Statali su quelle che sono le categorie più svantaggiate. Tale considerazione è da tenere presente anche in

relazione alle riduzioni che si concederanno questo anno, in quanto la parte variabile è aumentata di oltre il 60%, le riduzioni si danno alla parte variabile, quindi una riduzione questo anno del 20%. La scelta di aumentare la percentuale a carico delle utenze non domestiche, 42% nel 2018, mentre nel 2018 era del 31%, tiene conto sia del trend della ripartizione, sia della circostanza che dal 2022 verranno meno alcune utenze domestiche importanti, no? Quelle che ho detto prima. Quelle là che fuoriescono dal sistema di servizio pubblico, cioè decideranno di non essere più servite dall'ATO, Tecno Service ma un servizio privato e quindi ovviamente non li puoi tassare. Ovviamente dovranno dimostrare regolarmente di smaltire legalmente il rifiuto. In questo caso pagheranno la quota fissa. Ovviamente abbiamo predisposto anche un file analitico di questa... Diciamo le categorie che hanno maggiore peso tributario in termini di gettito sono le seguenti: ipermercati, ristoranti, uffici e studi professionali, autorimesse, negozi abbigliamento, bar. Questo ovviamente è l'ordine. Il controvalore in termini di tariffa variabile, collegata alle attività non immediatamente identificate dalla delibera 158/2000 dell'ARERA, per la quale scatterà la riduzione, questo è ben chiaro, solo in caso di dimostrazione, e questo è un principio che noi ci teniamo molto, di riduzione del fatturato come è previsto anche le agevolazioni come ha fatto la Regione Campania per i bonus Regionali. Bisogna dimostrare di avere avuto una riduzione nel calo del fatturato, e noi abbiamo tutti gli strumenti fiscali dell'Agenzia delle Entrate e Comunali per verificare queste riduzioni. Quindi l'attività Comunale da una parte ha recepito tutte quelle che sono le novità normative. Dall'ATO dobbiamo constatare quello che è l'incremento del posto appunto del servizio e l'incremento anche dell'appalto che dal 2021, dall'1/01/2021 prevede, non per effetto di questa amministrazione ma da un appalto precedentemente stabilito, un incremento... Dirigente, mi sembra di un milione di euro? Di circa un milione di euro...

Fuori microfono

SINDACO – Comprensivo di IVA di un milione di euro. È un costo oggettivo che ovviamente sarà per ogni un anno. In più, rispetto agli altri anni abbiamo previsto, che non è stato mai previsto ma lo prevedeva la norma, l'inserimento, e questo incide anche sulla tariffa, di un milione di euro di FCDE. Negli anni precedenti le amministrazioni non hanno previsto il fondo crediti di dubbia esigibilità. È un dato oggettivo, doveva essere di almeno 3 milioni di euro, ma per non appesantire la tariffa questa amministrazione ha deciso rispetto almeno la normativa di prevedere un milione di euro. Ovviamente questo a garanzia dei tanti milioni di euro che non riusciamo a incassare per chi non paga. E quindi la norma prevede la misura del PEF FCDE che negli passati non è mai stato inserito. Per rispetto della norma e della

Legge questa amministrazione ha deciso per atto di Legge, per tutelare gli equilibri di bilancio, di prevedere un milione di euro. E in più rispetto al passato è stata prevista un'altra cosa che attenua ovviamente l'incremento di tariffa, è di circa 300 o 500.000? Per il ristoro, per la vendita di...

Fuori microfono

SINDACO - 500. Quindi 350.000 euro abbiamo previsto come somma che dovremmo...

Fuori microfono

SINDACO – Come ricavo, come somma di entrata per la vendita di... 70 al Comune e 30 “all’ATI?” , Tecno Service, cosa che negli anni scorsi non era mai stato previsto. Queste due misure servono per tutelare gli equilibri di bilancio, ma devono rispettare la norma. Grazie.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie, Sindaco. Ci sono interventi? Ci sono interventi? Se non ci sono interventi passiamo alla votazione. Ci sono interventi per dichiarazione di voto? Se non ci sono interventi per dichiarazione di voto passiamo alla approvazione. “Approvazione del piano economico finanziario PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2021, variazione al bilancio di previsione 2021/2023 n° 3/2021”. Chi è favorevole? Consiglieri scrutatori, se mi danno un aiuto. Grazie. 18 favorevoli. Chi si astiene? 9 astenuti. Li devo elencare? Poziello Laura, Conte Paolo, Sequino Luigi, Iovinella Francesco, Maisto Pietro Giuseppe, Ascione Pasquale, Guarino Luigi, Pirozzi Giovanni, Sestile Caterina. Manca il Consigliere Porcelli e pure il Consigliere Liccardo ovviamente dalla precedente... Sicuro Porcelli. Sono 26 presenti. Siamo 27, 18 favorevoli, 9 astenuti. C’è qualche contrario? Nessun contrario. Quindi la proposta è approvata. Per la immediata esecutività medesima votazione? Medesima votazione.